

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI 14, 15b, 15c, 16, 24
e 25 DELL’EX MATTATOIO DI TESTACCIO, IN LARGO GIOVANNI
BATTISTA MARZI, 10 - ROMA**

CUP F89D21000350005

CIG 9343093440

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
1.1 Piattaforma telematica di negoziazione.....	6
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Identificazione.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 Suddivisione in lotti.....	9
3.2 Importo	9
3.3 Categorie della progettazione esecutiva	10
3.4 Categorie dei lavori.....	10
3.5 Durata.....	11
3.6 Opzioni e rinnovi.....	11
3.7 Revisione dei prezzi.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
4.1 Individuazione del progettista	13
5. REQUISITI GENERALI	14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 Requisiti speciali per l'esecuzione della progettazione esecutiva.....	15
6.1.1 Requisiti di idoneità professionale	15
6.1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.....	16
6.1.3 Indicazioni per i subraggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE	18
6.1.4 Indicazioni per i consorzi stabili	19
6.2 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori.....	19
6.2.1 Requisiti di idoneità professionale	19
6.2.2 Requisiti di qualificazione.....	19
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	21
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	22
7. AVVALIMENTO	22
8. SUBAPPALTO	23
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
10. SOPRALLUOGO	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	28
14.2 Documento di Gara Unico Europeo	30
14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ex art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.....	31
14.4 PASSOE.....	31
14.5 Documentazione in caso di avvalimento.....	31
14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	32
15. OFFERTA TECNICA	33
16. OFFERTA ECONOMICA	35
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	38

17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	39
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	39
17.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	39
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	40
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	44
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	44
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"
AVCpass	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all'indirizzo https://uniroma3.tuttogare.it/index.php , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Profilo del committente	Sito informatico della Stazione appaltante presso il quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, accessibile all'indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
Linee guida ANAC n. 1	Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e nuovamente aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019
Linee guida ANAC n. 2	Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
Linee guida ANAC n. 6	Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"
R.D. 267/1942	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
D.lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 42/2004	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Stazione appaltante digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 139/2006	Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
D.L. 5/2009	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi"
D.P.R. 207/2010	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni
D.Interm. 10/11/2011	Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa del 10 novembre 2011, "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
D.P.R. 137/2012	Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"
D.M. 143/2013	Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"
Regolamento (UE) 910/2014	Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
D.M. 34/2016	Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183"
D.M. Giustizia 17/6/2016	Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice"
Delibera ANAC 157/2016	Deliberazione ANAC 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111"
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Circolare 3/2016	Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"
D.M. 2/12/2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016"
D.M. 263/2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
L. 124/2017	Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.M. 154/2017	Decreto del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016"
D.M. 31/2018	Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"
D.M. 49/2018	Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"
D.L. 32/2019	D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."
D.L. 76/2020	D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital" (Decreto Semplificazioni)
D.P.C.M. 148/2021	Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 12 agosto 2021, n. 148 "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
D.L. 77/2021	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
D.L. 4/2022	D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché" per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
D.M. 23/06/2022	Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili"

PREMESSE

Con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 giugno 2022, integrata con successiva delibera assunta nella seduta dell'11 ottobre 2022, questa Stazione appaltante ha disposto di indire una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24, 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - Roma.

Il complesso immobiliare dell'ex Mattatoio di Testaccio, ivi compresi i padiglioni oggetto dei lavori è stato dichiarato di interesse storico artistico e soggetto alle disposizioni di cui al Legge 1° giugno 1939 n. 1089, con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. 3579 del 12 febbraio 1988. Il vincolo è stato rinnovato con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 dicembre 2012, che ha confermato l'interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e, conseguentemente, ha sottoposto il complesso edilizio a tutte le disposizioni di tutela contenute in tale decreto legislativo. In ragione di ciò **l'appalto, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, è soggetto alla disciplina:**

- **degli articoli da 145 a 151 del Codice;**
- **del D.M. 22 agosto 2017, n. 154;**
- **con riferimento alle attività di progettazione, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 3 del Codice, degli articoli da 14 a 43 e degli allegati ivi richiamati, del D.P.R. 207/2010.**

Il progetto definitivo a base di gara è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del D.P.C.M. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

La Stazione appaltante ricorre all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 32/2019 e dell'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il complesso edilizio denominato "ex Mattatoio", in Largo Giovanni Battista Marzi, n. 10, Roma - codice NUTS ITI43.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Alberto Attanasio.

Il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento, come da verbale sottoscritto in data 12 maggio 2022.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Stazione appaltante digitale), del D.Lgs. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il D.P.C.M. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito "Norme tecniche").

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.uniroma3.it/atenco/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche", che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Norme tecniche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS **(in via transitoria sarà comunque consentito a chi non disponga di tale sistema di accedere alla Piattaforma attraverso il rilascio di apposite credenziali, con le modalità previste nelle Norme tecniche)**;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. La Piattaforma in uso consente l'identificazione alternativamente:

- o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014;
- o tramite il rilascio di specifiche credenziali da parte della Piattaforma stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate dagli operatori economici utilizzando unicamente i recapiti di assistenza agli utenti, forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati "A-Domanda di partecipazione", "B.1-Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Elettronico per operatori economici o professionisti incaricati della progettazione", "B.2-Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Elettronico per operatori economici esecutori dei lavori" "C-Dichiarazione dell'impresa ausiliaria", "D-Scheda dichiarazioni integrative dell'offerta economica", "1- Determinazione dei corrispettivi");
- 3) Capitolato speciale d'appalto e documenti allegati;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Norme tecniche, contenenti le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (consultabili al link: https://uniroma3.tuttogare.it/norme_tecniche.php);
- 6) Progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Codice, con i contenuti ivi previsti, costituito dai documenti elencati in dettaglio nell'Art. 9 del Capitolato speciale d'appalto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, al seguente link: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> e sulla Piattaforma telematica, al seguente link: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>, nella sezione "Gare".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine prescritto al punto VI.3) lettera a) del Bando, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma telematica denominata "Chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale al seguente link <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;

h) al sorteggio di cui al **Paragrafo 21**;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014), che l'operatore economico è tenuto a indicare in sede di registrazione alla Piattaforma telematica e a riportare nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**). Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In ogni caso, tutte le comunicazioni recapitate all'operatore economico concorrente si intendono automaticamente estese ai progettisti indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto l'intervento integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24, 25 dell'ex Mattatoio, in Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - Roma.

Sono comprese nell'appalto le seguenti attività:

- progettazione esecutiva, comprensiva delle strutture e degli impianti e dell'aggiornamento del piano di sicurezza, da redigere a cura dell'Appaltatore, nel rispetto degli artt. 23, comma 8 e da 145 a 150 del Codice, degli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabili, e in conformità al Progetto Definitivo posto a base di gara e alle disposizioni del Capitolato;
- esecuzione dei lavori in conformità al progetto esecutivo validato e approvato dalla Stazione appaltante.

3.1 Suddivisione in lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un solo lotto in quanto i lavori da eseguire consistono in un complesso di interventi edilizi e impiantistici da effettuarsi in maniera organica in uno spazio urbano circoscritto e con aree di lavoro fortemente limitate. In relazione a tali circostanze è, quindi, necessario garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere e minimizzare le possibili interferenze derivanti dalla compresenza di più imprese esecutrici, anche al fine di beneficiare di minori costi in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali, sia a livello progettuale che a livello esecutivo. Pertanto, la Stazione appaltante ritiene opportuno attribuire le attività oggetto di appalto a un unico operatore economico qualificato. La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese è assicurata dalla possibilità di partecipare nelle forme aggregate previste dal Codice o di ricorrere al subappalto nei termini di legge.

3.2 Importo

L'importo complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, al netto di IVA e oneri contributivi e previdenziali qualora dovuti, è di **euro 43.373.452,64** (*quarantatremilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquantadue/64*), così composto:

	Importi in euro
a) Importo della progettazione esecutiva (soggetto a ribasso)	754.067,66
b) Importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)	41.665.263,37
c) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	954.121,61
Importo totale lavori (b+c)	42.619.384,98

Importo totale dell'appalto (a+b+c)	43.373.452,64
-------------------------------------	---------------

L'appalto è finanziato con fondi del Budget degli investimenti della Stazione appaltante.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice.

Il pagamento di tutte le prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".

L'importo del contratto, determinato dal ribasso percentuale sulla base d'asta della progettazione esecutiva e dei lavori offerto in sede di gara, resta fisso e invariabile, **senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater del Codice, nei casi in cui l'operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA certificante la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di tutti i requisiti richiesti al **Paragrafo 6.1** e, pertanto, si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la Stazione appaltante **provvederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta**, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

3.3 Categorie della progettazione esecutiva

L'importo della progettazione esecutiva ammonta a **euro 754.067,66** (*settecentocinquantaquattromilasesantasette/66*) (spese incluse, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti, nonché dell'IVA), ed è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016, come esplicito nel documento allegato al presente Disciplinare (Allegato 1-Determinazione dei corrispettivi).

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, in conformità con quanto prescritto nelle Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2.

Tabella n. 1 – Categorie e tariffe della progettazione esecutiva

Categoria e ID delle opere (D.M. 17/6/2016)	Corrispondenza Classi e categorie L. 143/1949	Grado di complessità	Importo opere	Corrispettivo (comprese spese e oneri accessori al 10%)
Edilizia E.22 <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	I/e	1,55	€ 22.514.927,46	€ 461.502,93
Strutture S.04 <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	IX/b	0,90	€ 15.157.226,65	€ 201.979,05
Impianti IA.02 <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	III/b	0,85	€ 1.761.315,62	€ 28.471,04
Impianti IA.03 <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	III/c	1,15	€ 3.185.915,25	€ 62.114,64
Totale corrispettivo				€ 754.067,66

Ai sensi per gli effetti dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, si attesta che i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza in relazione alle attività di progettazione sono valutati pari a euro 0,00 (*zero/00*), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

3.4 Categorie dei lavori

Le lavorazioni che compongono l'appalto sono riportate nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Lavorazioni oggetto dell'appalto (comprehensive dei costi per la sicurezza)

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Categoria S.I.O.S.	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
							Prevalente o scorporabile	Subappalto	Arvalimento non consentito ex art. 146 comma 3 del Codice
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	VIII	Si (prevalente)	No	22.514.927,46 (21.560.805,85 + Oneri sicurezza 954.121,61)	52,83% (50,59% + 2,24%)	Prevalente	Entro il limite dell'art. 105, comma 1 del Codice	
Opere strutturali speciali	OS21	VII	Si	Si	15.157.226,65	35,56%	Scorporabile	Si	
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	IVbis	Si	Si	3.185.915,25	7,48%	Scorporabile	Si	
Impianti termici e di condizionamento	OS28	IIIbis	Si	No	1.761.315,62	4,13%	Scorporabile	Si	
TOTALE					42.619.384,98	100,00%			

L'importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso ammonta a euro **41.665.263,37** (*quarantunomilaseicentosessantacinquemiladuecentosessantatre/37*), al netto dell'Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari a euro 16.711.871,10 (*sedicimilioneisettecotoundicimilaottocentosettantuno/10*).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a euro **954.121,61** (*novecentocinquantaquattromilacentotrentuno/61*), al netto dell'Iva.

3.5 Durata

La durata dell'appalto decorre dalla data del primo Verbale di avvio della progettazione, ed è così computata:

- Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante per stralci successivi, come indicato dettagliatamente negli Artt. 21 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai quali si rinvia per la corretta definizione della tempistica di redazione del progetto esecutivo. Fermo restando ciò, il tempo cumulativo massimo per ultimare la redazione dell'intero progetto esecutivo è di 135 (*centotrentacinque*) giorni naturali consecutivi.
- Il tempo cumulativo massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 2214 (*duemiladuecentoquattordici*) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di avvio dei lavori, secondo la sequenza precisata all'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.6 Opzioni e rinnovi

Non sono previste opzioni, né rinnovi.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore modifiche e varianti entro i limiti e alle condizioni ivi previsti, nonché nei casi previsti dall'Art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b del D.L. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, fino al 31 dicembre 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi ai sensi del comma 2, secondo periodo del medesimo art. 29. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, con le modalità e nei termini prescritti nel citato art. 29.

Decorso tale termine, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori norme derogatorie, si applica l'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, pertanto eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 Individuazione del progettista

Al fine di attuare l'articolo 24, comma 5, del Codice, il concorrente deve disporre di un gruppo di lavoro che assicuri almeno le seguenti competenze (eventualmente anche cumulativamente possedute dal medesimo soggetto):

- Progettista architettonico;
- Progettista strutturista;
- Progettista impianti;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

A tal fine, ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del Codice, il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione (nominativamente indicati nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**) - in possesso dei requisiti minimi per riportati ai seguenti paragrafi - mediante una delle seguenti modalità:

- a) **qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA certificante la qualificazione per progettazione e costruzione, per classifiche adeguate ai lavori da assumere, e di tutti i requisiti di cui al Paragrafo 6.1**, attraverso un proprio staff tecnico (ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010).

In tal caso, il concorrente deve possedere attraverso il proprio staff tecnico i requisiti speciali per la progettazione di cui all'art. 83 comma 1, come prescritti nel **Paragrafo 6.1**. In caso di operatori economici raggruppati per la costruzione, qualora più di uno di essi sia qualificato mediante attestazione SOA per le attività di progettazione, tramite i rispettivi staff tecnici, i requisiti per la progettazione possono essere raggiunti cumulando nel raggruppamento tali qualificazioni.

- b) **qualora il concorrente sia in possesso di attestazioni SOA per sola costruzione, oppure sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ma non della totalità dei requisiti di cui al Paragrafo 6.1**, attraverso una delle seguenti modalità previste dalla legge:

1. indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, o di più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende avvalersi.
2. associazione in raggruppamento temporaneo con un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), f) del Codice, che assume il ruolo di mandante ai soli fini della progettazione;
3. associazione in raggruppamento temporaneo con uno o più operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art. 46 lett. e) del Codice, che assumono il ruolo di mandante ai soli fini della progettazione. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 5 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

In tutti i casi di cui alla lettera b), il progettista indicato (che non assume la qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 Codice, che si intende integrato con i diversi tipi societari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34. Il progettista indicato o raggruppato come mandante, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1 del Codice stabiliti nel **Paragrafo 6.1**, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché possedere i requisiti stabiliti dal D.M. 263/2016. Pertanto, ciascun progettista indicato o raggruppato come mandante è tenuto a sottoscrivere la Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1** e a compilare il DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, il servizio di progettazione esecutiva è espletato da professionisti **iscritti negli appositi albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche**.

Tutte le condizioni ostative di cui al Paragrafo 4 trovano applicazione anche con riferimento al progettista, in qualunque forma organizzato.

Per gli affidatari di attività di supporto alla progettazione definitiva e per i loro dipendenti vige il divieto di affidamento dell'appalto e di eventuali subappalti o cottimi prescritto dall'art. 24, comma 7 del Codice. Tale divieto non si applica laddove i soggetti indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento di tali attività non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'assenza delle condizioni di cui all'art. 80 del Codice deve essere dimostrata anche con riferimento ai soggetti incaricati della progettazione esecutiva. Nel caso in cui i concorrenti non possiedano integralmente i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui al seguente **Paragrafo 6.1** del presente Disciplinare o possiedano l'attestazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata con riferimento ai soggetti associati o indicati dal concorrente, che sono tenuti a sottoscrivere la Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1** e a compilare il DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare.

La sottoscrizione della Domanda di partecipazione e la compilazione del DGUE sono dovute anche:

- **da tutti i professionisti incaricati dell'attività di progettazione all'interno dello staff tecnico delle imprese di concorrenti** in possesso di attestazione di qualificazione SOA per attività di costruzione e di progettazione e di tutti i requisiti di ordine speciale per l'affidamento dei servizi di progettazione elencati nel seguente **Paragrafo 6.1** del presente Disciplinare;
- **dal professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;**
- **dall'eventuale professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione,** di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, si precisa che **la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sarà condotta sull'Aggiudicatario conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 6.**

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei sotto-paragrafi seguenti.

I documenti richiesti all'Aggiudicatario ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157/2016.

6.1 Requisiti speciali per l'esecuzione della progettazione esecutiva

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, i soggetti incaricati della progettazione devono essere in possesso dei requisiti e delle capacità previste dell'art. 83, comma 1 del Codice. I concorrenti devono documentare il possesso dei requisiti indicati nei seguenti paragrafi, stabiliti in conformità alle Linee guida ANAC n. 1:

- qualora siano in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, sulla base dell'attività di progettazione della propria struttura tecnica (o, nel caso in cui lo staff interno non abbia tutti i suddetti requisiti, anche di progettisti indicati o associati)
- qualora siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base dell'attività di progettazione di progettisti indicati o associati.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **Per i liberi professionisti, singoli o associati e per tutte le tipologie di società e per i consorzi:** Possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) **Per ciascuno dei professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:** Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del/i soggetto/i personalmente responsabile/i dell'incarico.

Come ribadito anche al punto 2.2.2.6 delle Linee guida ANAC, n. 1, poiché la progettazione di cui alla categoria E.22 riguarda immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A, ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, fatta eccezione per le attività propriamente tecniche di edilizia civile che non incidano sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici, per le quali il citato art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo di ciascun professionista incaricato.

- d) **Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** Possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Il concorrente indica, nelle Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**, i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti in capo al professionista incaricato.

In fase di gara, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati, mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione A del DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso dei requisiti è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.1.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

e) In considerazione del valore e della complessità dei lavori oggetto dell'appalto, e al conseguente interesse che la Stazione appaltante ha nel verificare che l'affidabilità dei concorrenti garantisca la tempestiva, corretta e completa elaborazione del relativo progetto esecutivo, si ritiene opportuno che il concorrente sia in possesso di un **fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per **un importo non inferiore al doppio** dell'importo complessivo posto a base di gara per la progettazione oggetto dell'appalto, vale a dire pari a **euro 1.508.135,32** (*unmilione cinquecento ottomila centotrentacinque/32*).

Il requisito non è richiesto qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento tramite il proprio staff di progettazione.

In fase di gara, il possesso del requisito di cui alla lettera e) deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati, mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione B del DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera e), nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente fornisce:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

f) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di **servizi di ingegneria e architettura** di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, **relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare**, individuate nella Tabella 1 di cui al **Paragrafo 3.3** del presente Disciplinare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **pari all'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione e, pertanto, almeno pari a:

Categoria	ID delle opere	Importo lavori	Importo requisito richiesto (pari all'importo lavori)
Edilizia	E.22- Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	€ 22.514.927,46	€ 22.514.927,46
Strutture	S.04- Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 15.157.226,65	€ 15.157.226,65

Impianti	IA.02- Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 1.761.315,62	€ 1.761.315,62
Impianti	IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 3.185.915,25	€ 3.185.915,25

g) avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **due servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori aventi entrambe le seguenti caratteristiche:

- essere appartenenti a ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate nella Tabella 1 di cui al **Paragrafo 3.3** del presente Disciplinare per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a ognuna delle classi e categorie,
- essere riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (non necessariamente di identica destinazione funzionale),
e, pertanto, essere almeno pari a:

Categoria	ID delle opere	Importo lavori	Importo requisito richiesto (0,40 volte importo lavori)
Edilizia	E.22- Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	€ 22.514.927,46	€ 9.005.970,98
Strutture	S.04- Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 15.157.226,65	€ 6.062.890,66
Impianti	IA.02- Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 1.761.315,62	€ 704.526,25
Impianti	IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 3.185.915,25	€ 1.274.366,1

Per l'individuazione di servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in categorie di opere prevista dal D.M. 17/6/2016 e alla declaratoria contenuta nell'art. 2.2.2 delle Linee guida ANAC n. 1. Per ciascun servizio si dovranno indicare:

- data di affidamento e data di ultimazione;
- committente;
- descrizione del servizio e ubicazione delle opere;
- ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17/6/2016) e classe corrispondente con riferimento all'art. 14 della L. 143/1949;
- eventuali co-esecutori e percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e sono stati ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Sono valutabili sia i servizi svolti per committenti pubblici che per committenti privati.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricomprese anche le attività indicate al punto 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee guida ANAC n. 1, vale a dire gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, nonché i servizi di consulenza aventi a oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali.

Nel caso di attività svolte in Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai fini della valutazione dei requisiti verrà preso in considerazione l'importo dei lavori nei limiti della percentuale dell'attività svolta nel raggruppamento (percentuale di esecuzione dichiarata nella Domanda di partecipazione e nel DGUE).

Gli importi dei lavori, per i requisiti f) e g), si intendono al netto di IVA.

Secondo il disposto del Paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 1, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In fase di gara, il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati, mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione C del DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere f) e g), nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente fornisce, per ciascuno dei servizi dichiarati, i certificati di regolare esecuzione del servizio stesso o documenti analoghi attestanti l'avvenuta esecuzione (quali eventuali certificati di collaudo inerenti il lavoro oggetto della prestazione professionale, copia del contratto e delle relative fatture, ecc.), da cui dovranno risultare le categorie e ID del servizio di architettura e ingegneria svolto, l'importo, il periodo di espletamento e il soggetto committente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi alle prestazioni effettuate.

6.1.3 Indicazioni per i subraggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE

Nel caso in cui il concorrente individui i progettisti attraverso l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della progettazione di un operatore economico singolo o di più operatori economici a loro volta uniti in sub-raggruppamento o mediante avvalimento nei confronti di un raggruppamento, tutti i mandanti o membri del sub-raggruppamento devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. a), relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. b), devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.2 lett. e), relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, non è richiesto che il requisito debba essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.2 lett. f), relativo all'elenco dei servizi, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, mentre **nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale** deve essere posseduto da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.2 lett. g), relativo ai due servizi di punta riferiti a ciascuna categoria e ID deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, e nella singola categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi progettisti componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

6.1.4 Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione di cui sopra in conformità all'art. 47 del Codice.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. a), relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. b), prescritti dal D.M. 263/2016, devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.1.1 lett. d), relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al **Paragrafo 6.1.2 lett. e), f), g),** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio stabile che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6.2 Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti devono documentare il possesso dei requisiti indicati nei seguenti sotto-paragrafi. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prodotte da concorrenti privi delle qualificazioni richieste dal presente Disciplinare.

Poiché l'appalto riguarda beni di culturali immobili, è richiesto il possesso dei requisiti specifici previsti dagli **articoli da 145 a 151 del Codice e dal D.M. 154/2017.**

6.2.1 Requisiti di idoneità professionale

h) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura relativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 154/2017, a "*conservazione e restauro di opere d'arte*".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati, mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione A, numero 1) del DGUE di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara stesso, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova del requisito, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2 Requisiti di qualificazione

i) **Possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice.** Si premette che, ai sensi dell'art. 216, comma 14 del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 83, comma 2 della medesima norma, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati, del D.P.R. 207/2010.

Pertanto, in tale periodo transitorio i concorrenti devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che:

- Ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del Codice, le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2, devono essere eseguite prevalentemente dal concorrente, che deve, pertanto, essere in possesso di idonea qualificazione.
- Ai sensi dell'art. 146 del Codice, per i lavori nel settore dei beni culturali **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice.

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente. Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del predetto D.P.R. 207/2010, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto del rispetto dei suddetti termini **l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.**

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte II, sezione A del DGUE, di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova del requisito, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti la certificazione SOA attraverso la banca dati del Casellario delle imprese certificate presso l'ANAC.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 79 e dall'art. 63 del D.P.R. 207/2010, da comprovare, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

- j) Poiché per il presente appalto sono richieste lavorazioni con una classifica pari o superiore alla III, per effetto dell'obbligo previsto dall'art. 63 del D.P.R. 207/2017, in relazione a tali lavorazioni i concorrenti devono essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati a eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In fase di gara, il possesso del requisito deve essere attestato da ciascuno dei soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva resa all'interno della Parte IV, sezione D del DGUE, di cui al **Paragrafo 14.2** del presente Disciplinare di gara, ed è soggetto a verifica con le modalità indicate al **Paragrafo 6**. La dichiarazione del possesso del requisito è riportata, altresì, cumulativamente nella Domanda di partecipazione sottoscritta da tutti i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1**.

Per la comprova del requisito, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante verificherà la presenza dell'apposita iscrizione all'interno dell'attestato SOA, oppure richiederà la produzione della certificazione di qualità in copia conforme.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **Paragrafo 6.2.1 lett. h)**, relativo all'**iscrizione nel Registro delle imprese** oppure nell'Albo delle imprese deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesime;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.2.2, lettera i), relativi alle **qualificazioni SOA** richiesti per l'impresa singola deve essere posseduto nei termini indicati dall'art. 48, comma 6 del Codice, vale a dire:

- per i raggruppamenti temporanei **di tipo verticale** di cui all'art. 48, comma 1 ultimo periodo del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal mandatarario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (cd. RTI "misto"), che siano in possesso dei requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intendono assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

- per i raggruppamenti temporanei **di tipo orizzontale**, di cui all'art. 48, comma 1 primo periodo del Codice, i requisiti devono essere posseduti dal mandatarario o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. In forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, non si applica il disposto dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 laddove prescrive che la mandataria debba possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

In applicazione dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il requisito di cui al Paragrafo 6.2.2, lettera j), relativo alla **certificazione di qualità** deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE o aderenti al contratto di rete, **ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.**

In ottemperanza a quanto statuito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E., 28 aprile 2022, causa C/642-20, non trova applicazione l'art. 83, comma 8, terzo periodo del Codice, laddove prescrive che l'impresa mandataria posseda in ogni caso i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al **Paragrafo 6.2.1 lett. h)**, relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di cui al Paragrafo 6.2.1, lettera i), relativi alle qualificazioni SOA e di cui al Paragrafo 6.2.2, lettera j), relativi alla certificazione di qualità devono essere posseduti nei termini indicati dall'art. 47 del Codice, vale a dire direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. **Si precisa che, con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2, ai sensi dell'art. 146, comma 1 del Codice e al fine di assicurare la tutela dei beni interessati dai lavori, non è ammesso il "cumulo alla rinfusa". Pertanto, le imprese consorziate designate per l'esecuzione di tali lavorazioni dovranno possedere in proprio la qualificazione per la categoria OG2, a nulla rilevando il possesso della qualificazione in capo al Consorzio (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16/1/2019, n. 403; Delibera ANAC 18/9/2019 n. 826; Delibera ANAC 6/12/2017, n. 1239).**

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, **nei termini e alle condizioni di seguito indicati:**

- a) **Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al **Paragrafo 5** e di idoneità professionale di cui ai **Paragrafi 6.1.1 e 6.2.1**.
- b) **Relativamente ai requisiti speciali per l'esecuzione della progettazione**, di cui al **Paragrafo 6.1.2**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti **solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi** per cui tali capacità sono richieste.

Qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo, questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinary di gara, **possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;**

Qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progetto attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, **i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione**, non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

- c) **Relativamente ai requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori**, di cui al **Paragrafo 6.2.2**, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del Codice, trattandosi di appalto nel settore dei beni culturali, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.**
- d) Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
- e) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- f) Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
- g) L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- b) Ferme restando le limitazioni sopra esposte, l'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dal **Paragrafo 5** nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento, nei termini indicati al **Paragrafo 14.5**, contenente sia le dichiarazioni integrative al DGUE che la dichiarazione di obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria esistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione giudicatrice comunica tale esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 2.3**, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria **in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento**.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice è consentito nei termini e alle condizioni di seguito riportate.

Con riferimento alle attività di progettazione, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, **non è ammesso il subappalto**, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi eventuali attività di consulenza specialistica inerenti i settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente è riservata all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice.

Le lavorazioni scorporabili subappaltabili possono essere subappaltate o affidate in cottimo solo a imprese dotate della qualificazione SOA nella relativa categoria specializzata.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lettera c) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, D.L. 32/2019, non è richiesta l'indicazione della

terna dei subappaltatori.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e precisamente di importo pari a **euro 852.387,70** (*ottocentocinquantadue milatrecentoottantasette/70*). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In riferimento alla progettazione esecutiva, la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'eventuale avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (**Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000**) o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) in caso di garanzia fideiussoria, essere conforme agli schemi tipo 1.1 e 1.1.1 approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.
- In duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. **Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti. La Stazione appaltante si riserva di richiedere in qualsiasi momento la comprova del possesso di tali requisiti.**

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che essi siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.**

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera b) del D.L. 76/2020, si prevede che, in considerazione della complessità dell'organizzazione del cantiere e dell'entità economica dell'appalto, è necessario che le offerte vengano formulate a seguito di una visita dei luoghi.

Si precisa, tuttavia, che per motivi di sicurezza i padiglioni interessati dai lavori non sono attualmente accessibili, pertanto, i concorrenti potranno visionare esternamente i padiglioni e transitare nelle aree limitrofe all'interno del complesso edilizio dell'ex Mattatoio, in forma libera e autonoma.

La presa visione dei luoghi dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l'apposita dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1** del presente Disciplinare.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **500,00** (*cinquecento/00*) secondo le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?p_p_id=com.liferay.portal.web.portlet_JournalPortlet#p6

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e tutte le documentazioni a suo corredo devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora riportate al **punto IV.2.2) del Bando di gara**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al **Paragrafo 1.1**.

La Piattaforma non prevede limitazioni riguardo la dimensione massima o il formato dei files da caricare da parte dell'operatore economico.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al **Paragrafo 1** e nelle Norme tecniche, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“Offerta” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa”, di cui al **Paragrafo 14** del presente Disciplinare;
- B. Offerta tecnica”, di cui al **Paragrafo 15** del presente Disciplinare;
- C. Offerta economica, di cui al **Paragrafo 16** del presente Disciplinare.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sulla Piattaforma telematica (Allegati "A" e "C").

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno centoottanta giorni, dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione "Buste" e con le modalità definite nel documento "Norme Tecniche", la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**, contenente anche le dichiarazioni integrative del DGUE, ed eventuale procura del firmatario. La domanda di partecipazione deve essere corredata da attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di euro **16,00** (*sedici/00*), salvo le esenzioni di seguito indicate;
- DGUE elettronico, di cui al **Paragrafo 14.2**;
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, nei termini indicati nel **Paragrafo 9** del presente Disciplinare;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, nei termini indicati nel **Paragrafo 11**;
- PASSoe, di cui al **Paragrafo 14.4**;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al **Paragrafo 14.5**;
- documentazione per i soggetti associati di cui al **Paragrafo 14.6**.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "A – Domanda di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del D.L. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ivi compresi i cessati dalla carica. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- (*nei casi in cui è richiesta ai sensi del **Paragrafo 6.2.2 lettera j)***) di essere in possesso della **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dalla Stazione appaltante con prot. 123504 del 23 ottobre 2014, visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *(nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al **Paragrafo 28**, e di accettarla.
- di aver preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori.

La domanda di partecipazione dovrà, inoltre riportare l'elenco nominativo dei soggetti componenti il gruppo di lavoro che svolgeranno il servizio di progettazione esecutiva, con indicazione di:

- generalità (nome, cognome, titolo) di tutti i componenti del gruppo di lavoro che svolgeranno il servizio;
- indicazione del ruolo/attività assegnato/a ciascuno;
- relazione intercorrente tra i soggetti e l'operatore economico che presenta l'offerta (es. dipendente o socio o collaboratore del concorrente, o soggetto esterno indicato o associato come mandante).

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà altresì riportare riassuntivamente i requisiti di partecipazione prescritti dal presente Disciplinare posseduti da ciascuno dei soggetti eventualmente raggruppati o consorziati e da ciascuno dei soggetti incaricati della progettazione, che saranno altresì dichiarati (per le quote di relativa spettanza) da ognuno degli interessati all'interno dei rispettivi DGUE.

La domanda di partecipazione è unica ed è presentata e sottoscritta come segue:

- nel caso di concorrente in **forma singola**, la domanda è presentata e sottoscritta dallo stesso;
- nel caso di concorrente in **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE**, costituiti o costituendo, la domanda è presentata dal soggetto che è stato o sarà individuato come mandatario/capofila. Se il raggruppamento o consorzio o GEIE non è ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **retisti**:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune e sottoscritta, oltre che da quest'ultimo, anche dal legale rappresentante di ciascuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante del retista che riveste la qualifica di mandatario e, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, sottoscritta oltre che da quest'ultimo anche dal legale rappresentante di ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è presentata dal consorzio medesimo e sottoscritta sia da quest'ultimo che dalla consorziata indicata come esecutrice;

- **Qualsiasi sia la forma di partecipazione del concorrente**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche:
 - o nel caso di concorrenti in possesso di attestazione SOA per sola esecuzione o non in possesso di tutti i requisiti richiesti per la progettazione, da ciascuno dei soggetti indicati o associati per la progettazione. In particolare, la sottoscrizione deve essere effettuata:
 - nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi e dal giovane professionista ai sensi dell'art. 5 del D.M. 263/2016;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o consorzi stabili, dalla mandataria/capofila/consorzio stabile nonché da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici e dal giovane professionista ai sensi dell'art. 5 del D.M. 263/2016;
 - In caso di retisti, si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei.
 - o In tutti i casi, da ciascuno dei professionisti componenti il gruppo di progettazione (interno allo staff tecnico del concorrente o esterni) ivi compreso il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante dei soggetti sopra elencati o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda di partecipazione la relativa procura.

La Domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro **16,00** (*sedici/00*) viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, le domande saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti per la regolarizzazione fiscale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico sulla Piattaforma telematica nella sezione relativa alla presente gara denominata "DGUE", prendendo a riferimento i due modelli esplicativi elaborati dalla Stazione appaltante (allegati "B.1 – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo per operatori economici e professionisti incaricati della progettazione" e B.2 – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo per operatori economici esecutori dei lavori"). I modelli sono stati opportunamente differenziati così da fornire esempi di compilazione diversi in relazione alle varie tipologie di soggetti tenuti alla compilazione.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento, da ciascuna ausiliaria, con indicazione dei requisiti oggetto di avalimento;
- nel caso di concorrenti in possesso di attestazione SOA per sola esecuzione o non in possesso di tutti i requisiti richiesti per la progettazione, da ciascuno dei soggetti indicati o associati per la progettazione, ivi compresi i componenti di eventuali raggruppamenti tra progettisti e il giovane professionista ai sensi dell'art. 5 del D.M. 263/2016;
- In tutti i casi, da ciascuno dei professionisti componenti il gruppo di progettazione (interno allo staff tecnico del concorrente o esterni) ivi compreso il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

All'interno del DGUE ciascuno dei soggetti sopra richiamati deve dichiarare il possesso dei pertinenti requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 14.1**.

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo ex art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Se ne ricorrano le condizioni, i soggetti elencati al **Paragrafo 14.1** dichiarano nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 PASSOE

Il concorrente presenta l'attestazione a lui rilasciata dal sistema AVCpass di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

In caso di partecipazione in forma associata, il PASSoe deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate o consorziate.

In caso di partecipazione di consorzi di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabile, il PASSoe deve riportare l'indicazione delle imprese consorziate esecutrici.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, deve essere presentato anche il PASSoe relativo all'impresa ausiliaria.

14.5 Documentazione in caso di avalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, produce:

- 1) Dichiarazione di avalimento, formulata all'interno della Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE, in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, con specificazione dei requisiti oggetto dell'avalimento;
- 3) Dichiarazione compilata e sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, redatta sul modello Allegato "C-Dichiarazione dell'impresa ausiliaria", nei termini di cui al **Paragrafo 7**;
- 4) Contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.

89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, formulata all'interno della Domanda di partecipazione.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, formulata all'interno della Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, attestante:
 - a. a quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, che indichi le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, che indichi le categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione, formulata all'interno della Domanda di partecipazione, delle categorie o percentuali di categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di RTI costituendo:**
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, formulate all'interno della Domanda di partecipazione, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente **Paragrafo 14.6** devono essere rese all'interno del modello allegato "A-Domanda di partecipazione" e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al **Paragrafo 14.1**.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **Paragrafo 14.1** e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. **L'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, computi metrici stimativi o altri riferimenti alla determinazione del corrispettivo dell'appalto.**

In relazione a ciascuno dei criteri esposti nel **Paragrafo 17, punto 1.** del presente Disciplinare, il concorrente deve presentare le proprie proposte e, ove richiesto, le eventuali varianti qualitative al progetto posto a base di gara, intendendosi per tali le varianti che abbiano lo scopo di definire una diversa e migliorativa predisposizione degli aspetti tecnici, organizzativi e prestazionali del progetto a base di gara.

Fermo restando quanto sopra detto, la documentazione di offerta è costituita da:

- a) Elenco dettagliato di tutti gli elaborati prodotti. Tutti gli elaborati saranno numerati consequenzialmente (es. Elaborato 1, Elaborato 2, ecc.) e dovranno corrispondere ed essere chiaramente individuabili rispetto a quanto riportato nell'elenco.
- b) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "1-Struttura organizzativa/ produttività/ impatto ambientale"):**
 - Per il criterio indicato al *punto 1.1 – Certificazioni impresa* della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., copia di ciascuna delle certificazioni di qualità richieste** o, ai sensi dell'art. 87 del Codice, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, per motivi agli stessi non imputabili, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o GEIE, è sufficiente che ciascuna delle certificazioni richieste sia posseduta da uno dei partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzi stabili le certificazioni possono essere possedute dal consorzio stabile o da almeno una delle consorziate esecutrici.
 - Per ciascuno dei criteri indicati ai *punti 1.2, 1.3, 1.4* della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., singole relazioni tecnico-descrittive** che illustrino ognuno degli elementi oggetto di valutazione. Le relazioni dovranno essere così costituite:
 - 1.2 - *Riduzione impatto ambientale delle attività in cantiere:* massimo **2 facciate** in formato A4;
 - 1.3 - *Riduzione impatto ambientale delle attività esterne al cantiere:* massimo **2 facciate** in formato A4;
 - 1.4 - *Organizzazione del cantiere ed ottimizzazione della programmazione dei lavori in relazione alle attività istituzionali del complesso universitario:* massimo **4 facciate** in formato A4;
- c) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "2-Soluzioni e migliori Criteri Ambientali Minimi"):**
 - Per il criterio indicato al *punto 2.1 – Miglioramento dei sistemi di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio, inclusa la gestione e regolazione degli impianti di climatizzazione e illuminotecnici, tramite apposito*

BACS, ai fini dell'efficienza energetica e della facilità di gestione e manutenzione, della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., una relazione tecnico-descrittiva** che illustri l'elemento oggetto di valutazione. La relazione dovrà essere costituita da massimo **6 facciate** in formato A4.

d) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "3-Soluzioni e migliorie impianti di progetto"):**

- Per ciascuno dei criteri indicati ai punti **3.1, 3.2, 3.3** della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., singole relazioni tecnico-descrittive** che illustrino ognuno degli elementi oggetto di valutazione. Le relazioni dovranno essere così costituite:
 - 3.1 - *Ottimizzazione del posizionamento degli impianti UTA*: massimo **3 facciate** in formato A4;
 - 3.2 - *Miglioramento della qualità dei sistemi di recupero delle acque piovane ai fini del funzionamento e della manutenzione*: massimo **1 facciata** in formato A4;
 - 3.3 - *Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche*: massimo **1 facciata** in formato A4;

e) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "4- Soluzioni e migliorie per la qualità architettonica"):**

- Per ciascuno dei criteri indicati ai punti **4.1, 4.2, 4.3** della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., singole relazioni tecnico-descrittive** che illustrino ognuno degli elementi oggetto di valutazione. Le relazioni dovranno essere così costituite:
 - 4.1 - *Migliorie dell'involucro perimetrale finalizzate al risparmio energetico*: massimo **3 facciate** in formato A4;
 - 4.2 - *Miglioramento della risposta acustica degli ambienti*: massimo **2 facciate** in formato A4;
 - 4.3 - *Migliorie all'illuminazione naturale*: massimo **3 facciate** in formato A4;

f) **(Al fine di consentire la valutazione dell'elemento "5- Ottimizzazione degli interventi sulle strutture"):**

- Per ciascuno dei criteri indicati ai punti **5.1, 5.2** della tabella di cui al **Paragrafo 17.1., singole relazioni tecnico-descrittive** che illustrino ognuno degli elementi oggetto di valutazione. Le relazioni dovranno essere così costituite:
 - 5.1 - *Miglioramento della capacità sismica*: massimo **2 facciate** in formato A4;
 - 5.2 - *Miglioramento del contenimento dei tempi di esecuzione*: massimo **2 facciate** in formato A4;

g) **(con riferimento a tutti gli elementi di offerta):**

Il concorrente potrà produrre eventuali elaborati grafici a corredo delle relazioni tecnico-descrittive sopra indicate; gli elaborati dovranno essere costituiti complessivamente da un massimo di **12 facciate in formato A3**.

Si precisa che:

1. Le facciate di ciascuno dei documenti costituenti l'offerta dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. Il carattere e le dimensioni del testo sono irrilevanti, purché il documento sia compilato secondo i comuni standard di impaginazione e risulti chiaro e leggibile. **Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che, per ogni relazione o per il complesso degli elaborati grafici, eccedano il numero massimo.**
2. nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate;
3. le varianti migliorative proposte, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice e in conformità a quanto disposto nelle Linee guida ANAC n. 2, devono essere **comunque collegate all'oggetto dell'appalto**, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara - o comunque tale da consentirne l'adeguata determinazione qualitativa e quantitativa - ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. In ogni caso, l'indicazione delle voci di prezzo relative a materiali, componenti, apparecchiature e

lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte all'interno dell'Offerta tecnica dovranno essere riportate all'interno dell'Offerta economica, nella Lista delle lavorazioni, con le modalità indicate nel **Paragrafo 16**, lettera b) del presente Disciplinare.

4. le varianti migliorative – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione d'uso delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dei subsistemi impiantistici ed edilizi, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione. In ogni caso, le varianti migliorative proposte **dovranno essere coerenti con le istanze progettuali dell'intervento e dovranno rispettare le caratteristiche minime inderogabili stabilite nel progetto a base di gara** - nel rispetto del principio di equivalenza contenuto nell'art. 68 del Codice - e tenere conto di eventuali vincoli previsti dal Capitolato speciale d'appalto, dai documenti costituenti il progetto della Stazione appaltante e dalla vigente normativa in relazione agli immobili e alle aree ove si svolgeranno i lavori oggetto dell'appalto. **La mancanza o la non conformità di una o più di tali caratteristiche rispetto a quanto prescritto dai documenti di gara comporterà l'esclusione della relativa offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice.**
5. **Ai sensi dell'art. 95, comma 14-bis del Codice, in nessun caso saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio eventuali offerte di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara**, intendendosi come tali mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste dal Capitolato e dai documenti progettuali, che non apportino miglioramenti alla qualità della prestazione ma costituiscano esclusivamente un ampliamento quantitativo di alcuni aspetti della stessa.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, laddove presenti, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In tal caso **il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il Concorrente dovrà espressamente fare riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" esplicando le motivazioni del carattere segreto di tali elementi, indicando la stima, anche approssimativa, del loro valore economico, nonché - documentandola in maniera appropriata – riportando l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica nella Piattaforma, generandola attraverso un *form* da compilare *on line*, nella sezione "Offerta economica", secondo le modalità esplicate nelle Norme tecniche.

Il Documento di offerta economica elaborato dal sistema deve essere salvato, scaricato e firmato digitalmente con le modalità di cui al **Paragrafo 14.1**, quindi ricaricato sulla Piattaforma telematica seguendo la procedura indicata nelle Norme tecniche.

Nel Documento di offerta economica il concorrente deve indicare, **a pena di esclusione**, il valore numerico del **ribasso percentuale unico** applicato sia all'importo per la progettazione esecutiva posto a base di gara, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge che all'importo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara, al netto di I.V.A. e degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il valore indicato verrà preso in considerazione fino a due cifre decimali.

L'attribuzione del punteggio avverrà in relazione al ribasso percentuale indicato nel Documento di offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, parziali, condizionate o che siano pari o superiori agli importi a base d'asta.

Nella sezione "Offerta economica" il concorrente dovrà, inoltre, allegare:

- a) Dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "D – Dichiarazioni integrative dell'offerta economica" attestante:

- a.1 **il prezzo complessivo** che il concorrente richiede per l'esecuzione della progettazione esecutiva, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso in cifre ed in lettere e inferiore al corrispondente prezzo posto a base di gara.

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le attività di progettazione e a queste correlate previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nelle eventuali proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica del Concorrente. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere si terrà conto unicamente di questi ultimi.

Il prezzo offerto dovrà risultare coerente con il ribasso riportato nel Documento di offerta; in caso di discordanza tra i due valori si terrà conto unicamente di quest'ultimo.

- a.2 **il prezzo complessivo** che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, al netto dell'I.V.A. e del costo degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze (non soggetti a ribasso e pari a euro **865.491,41 oltre I.V.A.**), espresso in cifre ed in lettere e inferiore al corrispondente prezzo posto a base di gara. Il **prezzo complessivo** deve essere determinato mediante **offerta a prezzi unitari** compilata sulla *Lista delle lavorazioni* previste in appalto, secondo le norme e con le modalità previste al **punto b)** del presente **Paragrafo**.

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le attività previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nelle eventuali proposte migliorative indicate nell'offerta tecnica del Concorrente. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere si terrà conto unicamente di questi ultimi.

Il prezzo offerto dovrà risultare coerente con il ribasso riportato nel Documento di offerta; in caso di discordanza tra i due valori si terrà conto unicamente di quest'ultimo.

- a.3 **la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice,
- a.4 **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

I costi di cui ai punti a.3 e a.4 non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto in sede di eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta.

- a.5 di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, e che quest'ultima, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile.
- a.6 di prendere atto che l'indicazione delle voci e quantità riportate nella *Lista delle lavorazioni*, non ha valore negoziale, essendo il prezzo determinato attraverso la stessa convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.

- b) ***Lista delle lavorazioni***, messa a disposizione dei concorrenti dalla Stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico completata in sua parte e in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti. **Si precisa e si prescrive:**

I. Che la *Lista delle lavorazioni* è composta di sei colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:

1. nella prima colonna (*Num. Ord. Tariffa*) il numero d'ordine della *Lista delle lavorazioni*, e il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
2. nella seconda colonna (*Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto*) la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture.
3. nella terza colonna (*Unità di misura*) le unità di misura della lavorazione o fornitura.
4. nella quarta colonna (*Quantità*) il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Dal momento che il contratto prevede il pagamento "a corpo", i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella *Lista* suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara e dal Capitolato speciale d'appalto. **In esito a tale verifica i concorrenti – qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella quarta colonna – sono tenuti a riportare a margine della relativa voce le quantità modificate ed a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti. Il concorrente è tenuto, in**

particolare, a integrare e aggiornare la *Lista delle lavorazioni* con le voci di prezzo relative a materiali, componenti, apparecchiature e lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative proposte all'interno dell'Offerta tecnica, che risultano aggiuntivi o sostitutivi rispetto a quelli della *Lista* e che formeranno parte integrante dell'elenco prezzi contrattuali.

5. nella quinta colonna (*Prezzo unitario*) i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre ed in lettere;
 6. nella sesta colonna (*Totale*) i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari indicati nella quinta colonna; **oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati dal concorrente a margine della relativa voce, per i prezzi unitari indicati nella quinta colonna.**
- II. Che la somma di tutti gli importi riportati nella sesta colonna della *Lista delle lavorazioni* costituisce il **prezzo globale richiesto, che è indicato in calce alla *Lista delle lavorazioni* con il conseguente ribasso percentuale**, calcolato con la formula di cui al seguente **capoverso IV**, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; il prezzo richiesto e il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere; **il ribasso è espresso fino alla seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso riportato nella *Lista delle lavorazioni* e quello riportato nel Documento di offerta, il punteggio sarà attribuito al ribasso riportato in quest'ultimo.**
 - III. Che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile e devono essere al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
 - IV. Che la percentuale di ribasso sul prezzo dei lavori posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l'**offerta economicamente più vantaggiosa** è calcolata mediante la seguente operazione: $r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$ dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo dell'appalto cui si riferisce il ribasso al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 954.121,61); "Po" il **prezzo globale richiesto**. Il medesimo metodo è altresì utilizzato per calcolare la percentuale di ribasso sul prezzo della progettazione esecutiva posto a base di gara
 - V. Che la *Lista delle lavorazioni* ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che, essendo il contratto "a corpo", rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto.
 - VI. Che i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
 - VII. Che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
 - VIII. Che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.
 - IX. Che la *Lista delle lavorazioni* non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione degli elaborati di offerta.

La Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della *Lista delle lavorazioni*, tenendo per validi e immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale indicato nel Documento di offerta, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere firmati digitalmente dall'operatore economico con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al **Paragrafo 14.1**, e caricati sulla Piattaforma telematica come descritto nelle Norme tecniche. Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

criteri di valutazione		punti max	sub-criteri di valutazione	criteri motivazionali	punti max	
1	Struttura organizzativa/ produttività/ impatto ambientale	37	1.1	Certificazioni impresa	Possesso certificazione SA 8000:2014 (Gestione della responsabilità sociale)	1
				Possesso certificazione ISO 14001: 2015 (Gestione Ambientale)	1	
				Possesso certificazione ISO 45001:2018 (Gestione sicurezza sul luogo di lavoro)	1	
				Possesso certificazione UNI ISO 20400 (Approvvigionamento sostenibile)	1	
				Possesso certificazione ISO 37001:2016 (Gestione anticorruzione)	1	
				Possesso certificazione 50001:2018 (Gestione per l'energia)	1	
				Possesso certificazione di registrazione EMAS (Gestione ambientale)	1	
			1.2	Riduzione impatto ambientale delle attività in cantiere	Si chiede di descrivere le metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale con riferimento alla tutela del suolo, alla riduzione delle emissioni acustiche e di polveri ed al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli delle attività antropiche necessarie.	5
			1.3	Riduzione impatto ambientale delle attività esterne al cantiere	Si chiede di descrivere le metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto del traffico dei mezzi dedicati ai trasporti da e per il cantiere sulle attività antropiche esterne al cantiere.	5
			1.4	Organizzazione del cantiere ed ottimizzazione della programmazione dei lavori in relazione alle attività istituzionali del complesso universitario	Si chiede la redazione di una relazione che descriva l'organizzazione del cantiere indicando le modalità di approccio operativo sui singoli edifici e le relative sovrapposizioni delle lavorazioni individuando opportunamente delle milestone che permettano un adeguato controllo e verifica degli avanzamenti fisici del cantiere anche al fine di garantire lo svolgimento delle attività dipartimentali durante i lavori. Il documento dovrà preferibilmente contenere grafici e tabelle giustificative della proposta.	20
2	Soluzioni e migliori Criteri Ambientali Minimi (D.M. 23/06/2022, art. 4.3.6)	10	2.1	Miglioramento dei sistemi di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio, inclusa la gestione e regolazione degli impianti di climatizzazione e illuminotecnici, tramite apposito BACS, ai fini dell'efficienza energetica e della facilità di gestione e manutenzione	Si chiede di presentare le migliori proposte per l'ottimizzazione dei sistemi di automazione, controllo e monitoraggio dell'edificio, inclusa la gestione e regolazione: 1) degli impianti di climatizzazione, con particolare riferimento all'efficienza energetica e alla facilità di gestione e manutenzione. La valutazione terrà conto delle ottimizzazioni dei generatori in potenza e nella loro posizione all'interno dell'edificio, considerando l'impossibilità di ricorrere a macchinari esterni. Per i terminali dovrà essere illustrata la tipologia e giustificare le scelte effettuate, in termini di efficienza e comfort interno. 2) degli impianti illuminotecnici, con particolare riferimento alla sicurezza, all'efficienza energetica e alla facilità di gestione e manutenzione. Scelta di tecnologia a basso consumo energetico e con possibilità di collegamento a sistema di telegestione centralizzato o da remoto. Giustificare le scelte proposte anche in termini di sicurezza con analisi delle vie d'esodo.	10
3	Soluzioni e migliori impianti di progetto	10	3.1	Ottimizzazione del posizionamento degli impianti UTA	Si richiede di presentare le migliori per l'ottimizzazione della distribuzione dei canali della ventilazione meccanica, con particolare riferimento alla sicurezza e alla manutenzione. Si richiede di ottimizzare la posizione del/dei generatori all'interno dell'edificio considerando l'impossibilità di ricorrere a installazioni esterne. Giustificare le scelte effettuate in termini di comfort termico, comfort acustico, disposizione e efficientamento energetico.	5
			3.2	Miglioramento della qualità dei sistemi di recupero delle acque piovane ai fini del funzionamento e della manutenzione	Si chiede di presentare le migliori proposte per l'ottimizzazione dei sistemi di recupero delle acque piovane ai fini del funzionamento e con particolare riferimento al riuso e alla facilità di manutenzione.	3
			3.3	Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche	Si chiede di presentare le migliori proposte per l'ottimizzazione dei sistemi di contabilizzazione e della gestione degli impianti idrici, atti alla riduzione dei consumi delle risorse idriche e alla loro misura.	2
4	Soluzioni e migliori per la qualità architettonica	18	4.1	Migliorie dell'involucro perimetrale finalizzate al risparmio energetico	Si chiede di presentare le migliori proposte per interventi finalizzati alla riduzione dei valori di trasmittanza dell'involucro al fine di minimizzare il carico termico per gli impianti	5
			4.2	Miglioramento della risposta acustica degli ambienti	Si chiede di proporre migliorie in termini di isolamento e di risposta acustica degli ambienti al riguardo più sensibili (sale comuni, biblioteca etc)	8
			4.3	Migliorie all'illuminazione naturale	Si chiede di presentare le migliori proposte al fine di ottimizzare le condizioni di illuminazione naturale degli ambienti interni.	5
5	Ottimizzazione degli interventi sulle strutture	5	5.1	Miglioramento della capacità sismica	Si chiede di proporre metodologie costruttive volte a migliorare il comportamento complessivo dell'organismo costituito da strutture di nuova realizzazione e strutture esistenti.	3
			5.2	Miglioramento del contenimento dei tempi di esecuzione	Si chiede di proporre soluzioni, che nel rispetto delle soluzioni progettuali del Progetto Definitivo, siano in grado di ottimizzare i tempi di costruzione	2

Agli elementi di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 saranno attribuiti punteggi "discrezionali", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. All'elemento di cui al punto 1.1 sarà attribuito un punteggio "tabellare",

vale a dire un punteggio fisso e predefinito in tre diverse soglie, da attribuire in ragione dell'offerta specificamente richiesta. Non sono previsti punteggi "quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Non sono previste le soglie di sbarramento di cui all'art. 95, comma 8, del Codice.

17.2 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica fino a un massimo di 20 punti è attribuito sulla base del ribasso percentuale unico applicato sia all'importo per la redazione del progetto esecutivo e per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche connesse alla progettazione esecutiva, sia all'importo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara, al netto di I.V.A. e degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Agli elementi di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, per i quali è previsto un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio) sulla base del metodo del confronto a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*), come indicato Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V, alle quali si rinvia.

In particolare, come previsto dalle citate Linee guida 2/2016, il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ogni elemento in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti al **Paragrafo 17.1**. Ciascun commissario confronta l'offerta di ogni concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene, quindi, costruita una matrice seguendo l'esempio indicato nelle Linee guida 2/2016. Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero e uno.

All'elemento di cui al punto 1.1, per il quale è previsto un punteggio tabellare, quest'ultimo è assegnato all'offerta del singolo concorrente, automaticamente e in valore assoluto, in relazione alla presenza o meno di ciascun elemento di valutazione richiesto nella tabella di cui al **Paragrafo 17.1**.

17.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'attribuzione del punteggio avverrà in relazione al ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica di cui al **Paragrafo 16, lettera a)** del presente Disciplinare.

Al ribasso percentuale offerto dal concorrente è attribuito un coefficiente (" C_i ", da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico), variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

α = coefficiente pari a 0,2

R_a = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale offerto più conveniente.

17.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI.

Il punteggio per ciascuno degli elementi di cui ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell'offerta *i*-esima

n = numero totale degli elementi da valutare

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra 0 e 1.

Al risultato della suddetta operazione sarà sommato il punteggio tabellare, già espresso in valore assoluto, assegnato automaticamente all'elemento 1.1 in relazione alla presenza o meno di ciascun elemento di valutazione richiesto nella tabella di cui al **Paragrafo 17.1.** nell'offerta del singolo concorrente.

La somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione costituirà il punteggio totale da attribuire all'intera Offerta tecnica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nell'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Stazione appaltante procede ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = C_i * X$$

Dove:

PE_i = punteggio ottenuto concorrente i-esimo;

C_i = coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente i-esimo;

X = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

Sulla base dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione che costituiscono l'Offerta tecnica e l'Offerta economica sarà calcolato il punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e definita la graduatoria provvisoria dei concorrenti secondo quanto previsto al **Paragrafo 21.**

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sono pubblicati sul profilo di committente, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte, in conformità a quanto previsto nelle Linee guida ANAC n. 3.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nella data indicata al punto IV.2.7) del bando di gara. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno 24 ore** prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma **almeno 24 ore** prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di conoscere le operazioni effettuate attraverso la Piattaforma, a conclusione di ciascuna seduta pubblica. In ragione di ciò **non è previsto che gli operatori economici presenzino alle sedute pubbliche di gara.**

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP, eventualmente coadiuvato dai competenti uffici della Stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

A esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al **Paragrafo 13**;
- b) trasmettere la documentazione al Dirigente competente, affinché questo adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla sua pubblicazione sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del **Paragrafo 20**.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai **Paragrafi 17.1 e 17.2** del presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **Paragrafo 17.5**.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al **Paragrafo 19**:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche. La Piattaforma telematica assegna automaticamente il punteggio secondo le modalità descritte al **Paragrafo 17**, e redige la graduatoria tenendo conto degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato all'offerta economica, e del conseguente punteggio unico complessivo, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente

che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al **Paragrafo 2.3**.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti attraverso la Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione rende visibile ai concorrenti la graduatoria redatta dalla Piattaforma, e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia secondo quanto indicato al successivo **Paragrafo 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **Paragrafo 23**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi

indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. **Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.**

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. **Qualora non sia possibile il rispetto dei tempi ordinari per l'ottenimento delle informazioni antimafia, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 76/2020.**

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Prima o contestualmente alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a circa euro 10.000,00. La Stazione appaltante comunica all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante ai seguenti link:

- Codice di comportamento e disciplina: https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice_Di
- Codice etico: https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf
- Piano triennale Prevenzione della corruzione: <http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=orruzione>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità specificate sul sito internet dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: https://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Accesso_a , nella sezione "ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990".

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 196/2003, del D.P.C.M. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> , nella sezione "INFORMATIVA PER I FORNITORI ED ENTI"